Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

2025/0550(COD)

29.6.2026

PARERE

della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione e alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "AgoraEU" per il periodo 2028-2034 e che abroga i regolamenti (UE) 2021/692 e (UE) 2021/818
(COM(2025)0550 – C10-0173/2025 – 2025/0550(COD))

Relatrice per parere: Mélissa Camara

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il programma "AgoraEU" sarà uno dei principali strumenti finanziari dell'Unione europea per il periodo 2028-2034 nei settori della democrazia, dei diritti fondamentali e dell'uguaglianza. Giunge in un momento caratterizzato da preoccupanti regressi in materia di Stato di diritto e da crescenti sfide per i diritti delle donne, delle persone LGBTIQ e delle minoranze in diversi Stati membri.

I valori sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani) non sono semplici principi dichiarativi ma impongono obblighi concreti alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri. I ripetuti attacchi ai diritti sessuali e riproduttivi, la stigmatizzazione delle persone LGBTIQ, lo smantellamento delle politiche in materia di uguaglianza e la riduzione dello spazio civico riflettono una più ampia regressione democratica che indebolisce il progetto europeo nel suo complesso.

In tale contesto, le organizzazioni della società civile svolgono un ruolo essenziale di controbilanciamento. Sostengono le vittime di discriminazione e violenza, garantiscono l'accesso ai diritti, avviano contenziosi strategici, contribuiscono al dibattito pubblico e monitorano il rispetto del diritto dell'Unione. Le organizzazioni femministe, antirazziste e LGBTIQ sono spesso in prima linea. Sono inoltre sempre più spesso oggetto di pressioni politiche, campagne di delegittimazione, restrizioni giuridiche e tagli ai finanziamenti.

Il parere sottolinea inoltre l'importanza di preservare e rafforzare il retaggio dei programmi esistenti, in particolare il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (CERV) e la sua sezione Daphne dedicata alla prevenzione e alla lotta contro la violenza nei confronti di donne e ragazze. Tali strumenti hanno svolto un ruolo cruciale nel sostenere le organizzazioni della società civile, migliorare il sostegno alle vittime e portare avanti gli sforzi dell'Unione volti a prevenire e combattere la violenza di genere. L'integrazione di tali strumenti nel programma "AgoraEU" deve pertanto garantire continuità, risorse adeguate e un chiaro impegno politico a sostenere e rafforzare la lotta contro la violenza di genere in tutta l'Unione.

I finanziamenti dell'UE costituiscono pertanto una leva decisiva per preservare lo spazio civico e garantire l'effettiva tutela dei diritti fondamentali. Il consolidamento degli strumenti esistenti nell'ambito del programma "AgoraEU" non deve in alcun caso portare a un indebolimento delle priorità relative all'uguaglianza e ai diritti fondamentali. Tale indebolimento equivarrebbe, di fatto, a sostenere l'erosione dei diritti fondamentali all'interno dell'Unione.

Un programma coerente e credibile deve pertanto:

- riconoscere esplicitamente la parità di genere, compresa la piena realizzazione della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti, come obiettivo strutturale;
- garantire sovvenzioni di funzionamento prevedibili e pluriennali per assicurare l'indipendenza delle organizzazioni della società civile;
- garantire l'effettiva accessibilità dei finanziamenti per gli attori di base, in particolare in contesti in cui lo spazio civico è soggetto a restrizioni;

- integrare un approccio intersezionale per affrontare forme multiple e sovrapposte di discriminazione.

La credibilità dell'Unione europea sulla scena internazionale nel settore dei diritti umani dipende dalla sua capacità di difendere tali diritti all'interno dei propri confini. Non può promuovere l'uguaglianza e lo Stato di diritto all'esterno, indebolendo nel contempo gli strumenti che li tutelano all'interno.

Il programma "AgoraEU" deve pertanto essere concepito come uno strumento di consolidamento democratico. Nel contesto attuale, l'ambiguità non protegge l'Unione ma la espone. Affermare chiaramente la difesa dell'uguaglianza e dello spazio civico è un imperativo giuridico, politico e democratico.

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere presenta alla commissione per la cultura e l'istruzione e alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competenti per il merito, quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) A norma dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, che sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini ("valori dell'Unione"). I valori dell'Unione si riflettono nei diritti, nelle libertà e nei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). L'articolo 3 TUE conferisce inoltre all'Unione il mandato di promuovere la tutela dei diritti del minore. L'articolo 10 TUE stabilisce inoltre che il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa, che i cittadini	(1) A norma dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, che sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini ("valori dell'Unione"). I valori dell'Unione si riflettono nei diritti, nelle libertà e nei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") ***e dai trattati***. L'articolo 3 TUE conferisce inoltre all'Unione il mandato di promuovere la tutela dei diritti del minore. L'articolo 10 TUE stabilisce inoltre che il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa,

sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo e che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. L'articolo 20 TFUE istituisce la cittadinanza dell'Unione e stabilisce importanti diritti di cui godono, tra l'altro, i cittadini dell'Unione.	che i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo e che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. L'articolo 20 TFUE istituisce la cittadinanza dell'Unione e stabilisce importanti diritti di cui godono, tra l'altro, i cittadini dell'Unione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) La cultura e i media e la promozione e il rispetto dei valori dell'Unione sono tutti elementi fondamentali di un'Unione libera, equa, diversificata, inclusiva e coesa. La partecipazione e l'impegno dei cittadini, nel debito rispetto dei valori dell'Unione, costituiscono la base della vita democratica dell'Unione e i media svolgono un ruolo cruciale nel plasmare l'opinione pubblica e il libero dibattito. Le opere audiovisive e tutte le altre forme di espressione culturale e creativa, compreso il patrimonio culturale, sono essenziali per la diversità dell'Europa ***e*** per rafforzare la resilienza della società e la comprensione reciproca tra le comunità e i cittadini europei.	(2) La cultura e i media e la promozione e il rispetto dei valori dell'Unione sono tutti elementi fondamentali di un'Unione libera, equa, diversificata, inclusiva***, equa sotto il profilo del genere*** e coesa. La partecipazione e l'impegno dei cittadini, nel debito rispetto dei valori dell'Unione, costituiscono la base della vita democratica dell'Unione e i media svolgono un ruolo cruciale nel plasmare l'opinione pubblica***, i valori sociali legati ai diritti fondamentali*** e il libero dibattito. ***A tale riguardo, è importante garantire e rafforzare la presenza e la rappresentanza equilibrata di donne e uomini nei media e nel dibattito pubblico, e includere pienamente le donne e le ragazze, che incontrano ancora ostacoli alla partecipazione paritaria alla vita democratica, culturale e mediatica.*** Le opere audiovisive e tutte le altre forme di espressione culturale e creativa, compreso il patrimonio culturale, sono essenziali per la diversità dell'Europa***,*** per rafforzare la resilienza della società e la comprensione reciproca tra le comunità e i cittadini europei ***e per creare opportunità volte a promuovere la parità di genere, la non discriminazione e i diritti delle donne***.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il programma "AgoraEU" ("programma") fornirà un contributo significativo al conseguimento e alla realizzazione di tali obiettivi, diritti e valori.	(3) Il programma "AgoraEU" ("programma") fornirà un contributo significativo al conseguimento e alla realizzazione di tali obiettivi, diritti e valori***, anche promuovendo la parità di genere e i diritti delle donne in tutte le sezioni del programma***.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il programma dovrebbe succedere al programma Europa creativa, istituito dal regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], e al programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori, istituito dal regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio[4]. Esso dovrebbe razionalizzare varie azioni di finanziamento a sostegno della libertà e del pluralismo dei media, combattere la disinformazione e sostenere la comunicazione sui temi dell'Unione. I media liberi e pluralistici e la società civile, che sono tra le principali sentinelle dei sistemi democratici dell'Unione, svolgono un ruolo cruciale per la resilienza democratica e dovrebbero essere sostenuti. Il programma dovrebbe inoltre supportare i settori culturali, creativi e dei media, sfruttare il potere della cultura e della diversità culturale, rafforzare lo spazio dell'informazione e sostenere gli sforzi dell'Unione volti a consolidare una società basata sui diritti, inclusiva, equa e democratica. Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria	(4) Il programma dovrebbe succedere al programma Europa creativa, istituito dal regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio[3], e al programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori, istituito dal regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio[4]. Esso dovrebbe razionalizzare varie azioni di finanziamento a sostegno della libertà e del pluralismo dei media, combattere la disinformazione e sostenere la comunicazione sui temi dell'Unione. I media liberi e pluralistici e la società civile, che sono tra le principali sentinelle dei sistemi democratici dell'Unione, svolgono un ruolo cruciale per la resilienza democratica e dovrebbero essere sostenuti. Il programma dovrebbe inoltre supportare i settori culturali, creativi e dei media, sfruttare il potere della cultura e della diversità culturale, rafforzare lo spazio dell'informazione e sostenere gli sforzi dell'Unione volti a consolidare una società basata sui diritti, inclusiva, equa***, anche sotto il profilo di genere,*** e democratica. ***Dovrebbe contribuire attivamente a far***

indicativa per il programma "AgoraEU"[5]. Ai fini del presente regolamento, i prezzi correnti sono calcolati applicando un deflatore fisso del 2 %.

progredire la parità di genere, anche eliminando gli stereotipi di genere nei contenuti culturali, creativi e mediatici, promuovendo pari opportunità per le donne nei settori culturali e creativi, contrastando le narrazioni contrarie alla parità di genere e la disinformazione di genere, nonché combattendo la violenza di genere sia online che offline. I media liberi e pluralistici e la società civile sono alcune delle principali istanze di controllo nei sistemi democratici dell'Unione e svolgono un ruolo cruciale per la resilienza democratica, per questo dovrebbero essere sostenuti. È opportuno prestare particolare attenzione alle organizzazioni per i diritti delle donne e alle organizzazioni di base, dato il loro ruolo chiave nella promozione dell'uguaglianza, nella tutela dei diritti e nel rafforzamento della resilienza democratica. Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria indicativa per il programma "AgoraEU"[5]. Ai fini del presente regolamento, i prezzi correnti sono calcolati applicando un deflatore fisso del 2 %.

[3] Regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/818/oj).

[4] Regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio (GU L 156 del 5.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/692/oj).

[3] Regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/818/oj).

[4] Regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio (GU L 156 del 5.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/692/oj).

[5] Ove pertinente, il sostegno fornito dal programma accelera o stimola gli investimenti, ponendo rimedio alle situazioni di fallimento del mercato o di investimento non ottimale in modo proporzionato, evitando duplicazioni o sostituzioni (crowding out) e incentivando i finanziamenti privati, e ha un valore aggiunto dell'Unione.

[5] Ove pertinente, il sostegno fornito dal programma accelera o stimola gli investimenti, ponendo rimedio alle situazioni di fallimento del mercato o di investimento non ottimale in modo proporzionato, evitando duplicazioni o sostituzioni (crowding out) e incentivando i finanziamenti privati, e ha un valore aggiunto dell'Unione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Per poter essere efficace, il programma dovrebbe tenere conto della natura e delle sfide specifiche dei diversi settori e delle diverse aree di intervento, dell'eterogeneità dei gruppi di destinatari e delle loro peculiari esigenze mediante approcci mirati.	(5) Per poter essere efficace, il programma dovrebbe tenere conto della natura e delle sfide specifiche dei diversi settori e delle diverse aree di intervento, dell'eterogeneità dei gruppi di destinatari e delle loro peculiari esigenze mediante approcci mirati***, compreso un approccio all'integrazione della dimensione di genere***.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha messo in evidenza la necessità di una maggiore flessibilità del quadro finanziario pluriennale e dei relativi programmi. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma "AgoraEU", il finanziamento terrà debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione individuate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle risoluzioni del	(6) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha messo in evidenza la necessità di una maggiore flessibilità del quadro finanziario pluriennale e dei relativi programmi. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma "AgoraEU", il finanziamento terrà debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione individuate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle risoluzioni del

Parlamento europeo, garantendo nel contempo una sufficiente prevedibilità per l'esecuzione.	Parlamento europeo, garantendo nel contempo una sufficiente prevedibilità per l'esecuzione. ***Nell'ambito del programma di finanziamento sono previsti stanziamenti mirati, prevedibili e adeguati per settori quali la lotta alla violenza di genere e la promozione dei diritti delle donne e della parità di genere, in quanto pilastri fondamentali delle società democratiche. I fondi saranno destinati a sostenere le organizzazioni della società civile, in particolare quelle che si adoperano per promuovere la parità di genere e contrastare la violenza di genere e la violenza online. L'attuazione del programma dovrebbe inoltre essere guidata dai principi dell'integrazione della dimensione di genere, garantendo che la parità di genere sia promossa in tutte le sezioni e le azioni.***

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) I settori culturali e creativi sono tuttavia frammentati lungo i confini nazionali e linguistici dell'Unione. Essi si trovano inoltre ad affrontare molteplici sfide, come gli attacchi alla libertà di espressione artistica, le condizioni di lavoro precarie, le trasformazioni digitali con l'ascesa dell'intelligenza artificiale ***e*** la necessità di adattarsi ai cambiamenti climatici. Il programma dovrebbe aiutare tali settori a rispondere a queste sfide, a sfruttare appieno il loro potenziale e a proiettarsi con determinazione nel futuro, garantendo nel contempo la più ampia partecipazione, anche dei soggetti locali e regionali, attraverso vari canali e formati.	(8) I settori culturali e creativi sono tuttavia frammentati lungo i confini nazionali e linguistici dell'Unione. Essi si trovano inoltre ad affrontare molteplici sfide, come gli attacchi alla libertà di espressione artistica, le condizioni di lavoro precarie, le trasformazioni digitali con l'ascesa dell'intelligenza artificiale***,*** la necessità di adattarsi ai cambiamenti climatici ***e di contrastare le disuguaglianze di genere strutturali***. Il programma dovrebbe aiutare tali settori a rispondere a queste sfide, a sfruttare appieno il loro potenziale e a proiettarsi con determinazione nel futuro, garantendo nel contempo la più ampia partecipazione, anche dei soggetti locali e regionali, attraverso vari canali e formati.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Il patrimonio culturale europeo è un'eredità condivisa e inestimabile che deve far fronte a vincoli di bilancio, catastrofi naturali e di origine antropica, cambiamenti climatici e conflitti regionali. È importante salvaguardare e preservare tale eredità, migliorando l'accesso e promuovendo un'identità europea collettiva. Inoltre la conservazione digitale garantisce che le generazioni future possano apprendere e trarre ispirazione dal loro patrimonio culturale e apprezzarlo.	(9) Il patrimonio culturale europeo è un'eredità condivisa e inestimabile che deve far fronte a vincoli di bilancio, catastrofi naturali e di origine antropica, cambiamenti climatici e conflitti regionali. È importante salvaguardare e preservare tale eredità, migliorando l'accesso e promuovendo un'identità europea collettiva ***basata sui valori fondanti dell'Unione di cui all'articolo 2 TUE***. Inoltre la conservazione digitale garantisce che le generazioni future possano apprendere e trarre ispirazione dal loro patrimonio culturale e apprezzarlo.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) I settori dei media europei occupano una posizione unica nelle nostre democrazie, nella nostra cultura e nelle nostre economie. Essi comprendono, tra l'altro, contenuti quali film, serie, videogiochi, notizie e informazioni, realtà immersiva e prodotti multimediali, nonché servizi quali proiezioni in sale cinematografiche, trasmissioni televisive e radiofoniche, pubblicazioni stampate e online, video pubblicitari online e podcast. La trasformazione digitale, in particolare l'ascesa dell'intelligenza artificiale, ha accelerato la convergenza dei media, ha modificato il comportamento dei consumatori e ha alterato i modelli di business e di reddito nonché la gestione e lo sfruttamento della proprietà intellettuale. L'Unione dovrebbe pertanto aiutare i media	(11) I settori dei media europei occupano una posizione unica nelle nostre democrazie, nella nostra cultura e nelle nostre economie. Essi comprendono, tra l'altro, contenuti quali film, serie, videogiochi, notizie e informazioni, realtà immersiva e prodotti multimediali, nonché servizi quali proiezioni in sale cinematografiche, trasmissioni televisive e radiofoniche, pubblicazioni stampate e online, video pubblicitari online e podcast. La trasformazione digitale, in particolare l'ascesa dell'intelligenza artificiale, ha accelerato la convergenza dei media, ha modificato il comportamento dei consumatori e ha alterato i modelli di business e di reddito nonché la gestione e lo sfruttamento della proprietà intellettuale. L'Unione dovrebbe pertanto aiutare i media

dell'UE a prosperare, promuovere l'innovazione e l'accesso ai finanziamenti, favorire l'arricchimento reciproco tra i settori dell'informazione, audiovisivo e di altri media e sostenere le collaborazioni tra diversi tipi di soggetti operanti nei media in tutta l'Unione.	dell'UE a prosperare, promuovere l'innovazione e l'accesso ai finanziamenti, favorire l'arricchimento reciproco tra i settori dell'informazione, audiovisivo e di altri media e sostenere le collaborazioni tra diversi tipi di soggetti operanti nei media in tutta l'Unione***, sostenendo, attraverso tali attività, la promozione di valori basati sulla lotta alla discriminazione e sull'uguaglianza. Ciò può comprendere, ad esempio, la promozione della parità di genere e delle iniziative imprenditoriali delle donne, nonché il loro accesso a finanziamenti, reti e opportunità commerciali in questo settore.***

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Gli organi di informazione e i giornalisti in tutta l'Unione sono sottoposti a una pressione sempre maggiore, in particolare a causa dell'ascesa delle piattaforme online globali, della trasformazione delle abitudini di consumo e della crescente diffusione della disinformazione. Tali sfide incidono sui proventi e sulla distribuzione delle notizie, minando la sostenibilità degli organi di informazione e la fiducia del pubblico e limitando l'accesso dei cittadini a contenuti giornalistici europei diversificati e prodotti professionalmente. L'Unione dovrebbe sostenere un ecosistema dell'informazione vitale, indipendente e diversificato, proteggere i giornalisti che subiscono minacce, supportare la libertà e il pluralismo dei media e rafforzare l'integrità dello spazio dell'informazione promuovendo misure e potenziando la cooperazione con l'obiettivo di contrastare la disinformazione e sostenere	(13) Gli organi di informazione e i giornalisti in tutta l'Unione sono sottoposti a una pressione sempre maggiore, in particolare a causa dell'ascesa delle piattaforme online globali, della trasformazione delle abitudini di consumo e della crescente diffusione della disinformazione. Tali sfide incidono sui proventi e sulla distribuzione delle notizie, minando la sostenibilità degli organi di informazione e la fiducia del pubblico e limitando l'accesso dei cittadini a contenuti giornalistici europei diversificati e prodotti professionalmente. L'Unione dovrebbe sostenere un ecosistema dell'informazione vitale, indipendente e diversificato, proteggere i giornalisti che subiscono minacce, supportare la libertà e il pluralismo dei media e rafforzare l'integrità dello spazio dell'informazione promuovendo misure e potenziando la cooperazione con l'obiettivo di contrastare la disinformazione***, segnatamente la disinformazione di genere,*** e sostenere l'alfabetizzazione digitale e mediatica,

l'alfabetizzazione digitale e mediatica, anche dei giovani.	anche dei giovani. ***Le azioni nei settori dei media e della cultura dovrebbero promuovere le pari opportunità, la diversità e la rappresentanza equilibrata di donne e uomini, anche affrontando gli stereotipi di genere.***

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) La protezione e la promozione dei diritti fondamentali contribuiscono alla costruzione di un'Unione più democratica. La non discriminazione è un principio fondamentale dell'Unione sancito dall'articolo 19 TFUE e dall'articolo 21 della Carta. L'impegno per una società equa e libera da discriminazioni contribuisce a valorizzare il potenziale degli individui nella loro diversità e alla crescita culturale, economica e sociale. Esso contribuisce inoltre ad affrontare importanti cause profonde della violenza contro i gruppi vulnerabili, che costituisce un attacco frontale all'uguaglianza. Il programma dovrebbe pertanto promuovere azioni volte ad affrontare tutte le forme di discriminazione e intolleranza, vale a dire la discriminazione diretta e indiretta, prestando attenzione alle forme specifiche della discriminazione strutturale e intersezionale, al fine di sostenere i pertinenti quadri strategici dell'Unione. Il programma dovrebbe sostenere azioni volte a prevenire e combattere tutte le forme di xenofobia e razzismo, antisemitismo e odio antislamico, omofobia, bifobia, transfobia, interfobia, intolleranza e discriminazione basate sull'identità di genere, intolleranza nei confronti delle persone appartenenti a minoranze, compresi i Rom, nonché incitamento all'odio. Il programma dovrebbe inoltre aiutare l'Unione a	(15) La protezione e la promozione dei diritti fondamentali contribuiscono alla costruzione di un'Unione più democratica. La non discriminazione è un principio fondamentale dell'Unione sancito dall'articolo 19 TFUE e dall'articolo 21 della Carta. L'impegno per una società equa e libera da discriminazioni contribuisce a valorizzare il potenziale degli individui nella loro diversità e alla crescita culturale, economica e sociale. Esso contribuisce inoltre ad affrontare importanti cause profonde della violenza contro i gruppi ***in situazioni*** vulnerabili, che costituisce un attacco frontale all'uguaglianza. Il programma dovrebbe pertanto promuovere azioni volte ad affrontare tutte le forme di discriminazione e intolleranza, vale a dire la discriminazione diretta e indiretta, prestando attenzione alle forme specifiche della discriminazione strutturale e intersezionale, al fine di sostenere i pertinenti quadri strategici dell'Unione. ***Attraverso tutte le sue attività,*** il programma dovrebbe sostenere azioni volte a prevenire e combattere tutte le forme di xenofobia e razzismo, antisemitismo e odio antislamico, omofobia, ***lesbofobia,*** bifobia, transfobia, interfobia, intolleranza e discriminazione basate sull'identità di genere ***e sulle caratteristiche sessuali***, intolleranza nei confronti delle persone appartenenti a

rispettare l'impegno assunto in quanto parte della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006[6], di promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità.	minoranze, compresi i Rom, nonché incitamento all'odio. Il programma dovrebbe inoltre aiutare l'Unione a rispettare l'impegno assunto in quanto parte della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006[6], di promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità. ***Il programma dovrebbe inoltre garantire un dialogo strutturato e continuo con le organizzazioni della società civile, comprese quelle che si adoperano per la parità di genere e per i diritti LGBTIQ.***
[6] GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.	[6] GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) La parità di genere è un diritto fondamentale e un obiettivo dell'Unione e dovrebbe essere ***sostenuta dal*** programma. Nonostante i ***numerosi risultati conseguiti, permangono sfide significative che*** richiedono un ***rafforzamento dell'***impegno dell'Unione. Ciò comprende l'impegno a favore della libertà dalla violenza di genere, dei più elevati standard di salute, ***compresa*** in particolare la salute sessuale e riproduttiva, della parità di retribuzione e dell'emancipazione economica, dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata e della parità delle responsabilità in materia di assistenza, della parità in materia di occupazione, opportunità di carriera e condizioni di lavoro, dell'istruzione di qualità e inclusiva, della partecipazione politica e della rappresentanza paritaria e dei meccanismi istituzionali che garantiscono i diritti delle	(17) La parità di genere è un diritto fondamentale e un obiettivo ***centrale*** dell'Unione. ***La promozione della parità di genere e dell'integrazione della dimensione di genere in tutte le sue attività è quindi per l'UE un compito centrale oltre che un fattore di coesione sociale*** e dovrebbe essere ***promossa, in conformità all'articolo 8 TFUE, in tutte le sezioni del*** programma. Nonostante i ***progressi conseguiti, le persistenti disuguaglianze strutturali di genere, gli stereotipi di genere, le disparità economiche e il regresso coordinato dei diritti delle donne e delle persone LGBTIQ*** richiedono un impegno ***rafforzato e costante a livello*** dell'Unione. ***La tabella di marcia per i diritti delle donne e la dichiarazione di principi per una società paritaria sotto il profilo del genere, adottate dalla Commissione nel***

donne, la lotta attiva contro gli stereotipi di genere ***e la lotta contro la discriminazione intersezionale***.	***2025, richiedono un'attuazione concreta attraverso politiche efficaci e un adeguato sostegno finanziario***. Ciò comprende l'impegno a favore della libertà dalla violenza di genere, ***online e offline, del pieno godimento dei diritti delle donne,*** dei più elevati standard di salute, in particolare la salute sessuale e riproduttiva ***e i relativi diritti***, ***compreso l'accesso all'aborto sicuro e legale, la contraccezione moderna e a prezzi accessibili e la promozione di un'educazione sessuale completa e adeguata all'età. Il programma dovrebbe inoltre favorire il sostegno*** della parità di retribuzione e dell'emancipazione economica, ***dell'imprenditoria femminile e dell'accesso ai finanziamenti, nonché delle imprese guidate da donne, e la promozione*** dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata e della parità delle responsabilità in materia di assistenza, della parità in materia di occupazione, opportunità di carriera e condizioni di lavoro, dell'istruzione di qualità e inclusiva, della partecipazione politica e della rappresentanza paritaria e dei meccanismi istituzionali che garantiscono i diritti delle donne, la lotta attiva contro gli stereotipi di genere.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) È opportuno prestare particolare attenzione alle donne che subiscono discriminazioni intersezionali, comprese le donne e le ragazze con disabilità, le donne migranti, le donne con status di rifugiate, le donne di origini razziali o etniche diverse e le donne appartenenti a minoranze religiose e linguistiche, nonché i gruppi LGBTIQ+.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) La violenza di genere e la violenza contro le donne, i minori, i giovani e altri gruppi a rischio, come le persone LGBTIQ ***e*** le persone con disabilità, costituiscono ***una*** grave violazione dei diritti fondamentali e persistono in tutta l'Unione, in tutti i contesti sociali ed economici. La violenza contro le donne e le persone appartenenti ***ad altri*** gruppi a rischio costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco frontale all'uguaglianza. Prevenire e combattere tale violenza è pertanto un imperativo sociale e contribuisce a contrastare queste discriminazioni nonché ad affrontare gli effetti della violenza, anche sulla salute. Al contempo garantire una società libera da discriminazioni contribuirà anche ad affrontare le cause profonde della violenza contro i gruppi vulnerabili, dal momento che si tratta di aspetti intrinsecamente collegati tra loro. Il programma dovrebbe pertanto proseguire gli sforzi di lunga data dell'Unione volti a prevenire, affrontare e combattere la violenza a tutti i livelli, ***nonché*** a tutelare e sostenere tutte le vittime dirette e indirette della violenza e le persone sopravvissute alla violenza, basandosi sulle cinque generazioni consecutive del programma e della sezione Daphne[9]. ***Il programma dovrebbe sostenere il conseguimento degli obiettivi della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, adottata a Istanbul l'11 maggio 2011, e l'attuazione della raccomandazione della Commissione sullo sviluppo e il rafforzamento di sistemi integrati di protezione dei minori nell'interesse***	(18) La violenza di genere e la violenza contro le donne, i minori, i giovani e altri gruppi a rischio, come le persone LGBTIQ***,*** le persone con disabilità***, e quanti subiscono forme di discriminazione intersezionale***, costituiscono ***la più diffusa e*** grave violazione dei diritti fondamentali***,*** e persistono in tutta l'Unione, in tutti i contesti sociali ed economici. ***Prevenire e affrontare tale violenza richiede un sostegno finanziario costante, strutturale, a lungo termine e dotato di risorse adeguate per le organizzazioni e i servizi che si occupano dei diritti delle donne, comprese le organizzazioni impegnate sul campo, che operano in prima linea in tutti gli Stati membri e che possiedono le competenze specialistiche necessarie per affrontare le cause profonde e le manifestazioni della violenza di genere.*** La violenza contro le donne e le persone appartenenti ***a tutti i*** gruppi a rischio costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco frontale all'uguaglianza. Prevenire e combattere tale violenza è pertanto un imperativo sociale e contribuisce a contrastare queste discriminazioni nonché ad affrontare gli effetti della violenza, anche sulla salute ***mentale e fisica***. Al contempo garantire una società libera da discriminazioni contribuirà anche ad affrontare le cause profonde della violenza contro i gruppi ***in situazioni*** vulnerabili, dal momento che si tratta di aspetti intrinsecamente collegati tra loro. ***Inoltre, le donne e le ragazze sono soggette a un'esposizione sproporzionata alla violenza di genere online, compresi gli atti persecutori (stalking) online, le molestie online, la***

superiore del minore[10], che intende proteggere i minori da ogni forma di violenza, e dovrebbe aiutare l'Unione a rispettare l'impegno assunto in quanto parte della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che intende proteggere le persone con disabilità da ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso.

condivisione non consensuale di immagini, i deepfake e l'incitamento all'odio o al bullismo online, in particolare per le ragazze. Tali rischi incidono sulla loro libertà di espressione, partecipazione politica e salute mentale e sono pertanto un obiettivo specifico del presente regolamento. Il programma dovrebbe pertanto proseguire ***e intensificare*** gli sforzi di lunga data dell'Unione volti a prevenire, affrontare e combattere la violenza a tutti i livelli, a tutelare e sostenere tutte le vittime dirette e indirette della violenza e le persone sopravvissute alla violenza, basandosi sulle cinque generazioni consecutive del programma e della sezione Daphne[9].

[9] Tre generazioni consecutive del programma Daphne (GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1; GU L 143 del 30.4.2004, pag. 1; GU L 173 del 3.7.2007, pag. 19) e i risultati delle sezioni Daphne del programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62) e del programma CERV (GU L 156 del 5.5.2021, pag. 1).

[10] C(2024) 2680 final (GU L, 2024/1238, 14.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/1238/oj).

[9] Tre generazioni consecutive del programma Daphne (GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1; GU L 143 del 30.4.2004, pag. 1; GU L 173 del 3.7.2007, pag. 19) e i risultati delle sezioni Daphne del programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62) e del programma CERV (GU L 156 del 5.5.2021, pag. 1).

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) Il programma dovrebbe sostenere il conseguimento degli obiettivi della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, adottata a Istanbul l'11 maggio 2011, ponendo un forte accento sulla

prevenzione, anche da forme online di violenza e minacce digitali emergenti, e della direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis], nonché l'attuazione della raccomandazione della Commissione sullo sviluppo e il rafforzamento di sistemi integrati di protezione dei minori nell'interesse superiore del minore[1 ter], che intende proteggere i minori da ogni forma di violenza, e dovrebbe aiutare l'Unione a rispettare l'impegno assunto in quanto parte della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che intende proteggere le persone con disabilità, comprese donne e ragazze, da ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso.

[1 bis] GU L, 2024/1385, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1385/oj.

[1 ter] C(2024)2680 final (GU L, 2024/1238, 14.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/1238/oj).

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 ter) Considerato il numero tuttora allarmante delle vittime di violenza di genere, è importante proseguire tutte queste attività prevedendo una dotazione di bilancio distinta, protetta e non trasferibile per le attività che attuano l'obiettivo specifico di prevenire e contrastare tutte le forme di violenza di genere nell'ambito della sezione Daphne. Il programma dovrebbe inoltre prestare particolare attenzione ai gruppi emarginati e alle donne in situazioni di povertà, esclusione sociale, insicurezza

economica e dipendenza finanziaria, in quanto sono esposte a un maggiore rischio di violenza di genere e a un accesso limitato alla protezione e alla giustizia, e garantire una prospettiva intersezionale.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 18 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 quater) Nell'attuare il programma, la Commissione dovrebbe avvalersi delle competenze, dei dati, degli indicatori e del sostegno metodologico sviluppati dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) nei settori della parità di genere e della violenza di genere. È opportuno incoraggiare l'uso di tali risorse da parte dei richiedenti e dei beneficiari al fine di migliorare la comparabilità dei dati, rafforzare il monitoraggio e la valutazione e sostenere politiche basate su dati concreti, anche in relazione alle forme online di violenza di genere.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Conformemente all'acquis dell'Unione in materia di parità di trattamento, gli Stati membri hanno istituito organismi indipendenti per la promozione della parità di trattamento ("organismi per la parità"), che rivestono un ruolo chiave nel promuovere l'uguaglianza e garantire l'effettiva applicazione della legislazione sulla parità di trattamento. Il programma dovrebbe	(19) Conformemente all'acquis dell'Unione in materia di parità di trattamento, gli Stati membri hanno istituito organismi indipendenti per la promozione della parità di trattamento ("organismi per la parità"), che rivestono un ruolo chiave nel promuovere ***e nel favorire*** l'uguaglianza***, compresa quella di genere,*** e garantire l'effettiva applicazione della legislazione sulla parità di

inoltre sostenere la rete europea di enti nazionali per le pari opportunità (Equinet), composta dagli organismi nazionali per la parità di cui alla direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio[11] e alla direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio[12], dal momento che Equinet è l'unico soggetto che garantisce il coordinamento delle attività tra gli organismi per la parità. Si tratta di un aspetto essenziale per l'attuazione efficace della normativa dell'Unione in materia di non discriminazione negli Stati membri.

trattamento. Il programma dovrebbe inoltre sostenere la rete europea di enti nazionali per le pari opportunità (Equinet), composta dagli organismi nazionali per la parità di cui alla direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio[11] e alla direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio[12], dal momento che Equinet è l'unico soggetto che garantisce il coordinamento delle attività tra gli organismi per la parità. Si tratta di un aspetto essenziale per l'attuazione efficace della normativa dell'Unione in materia di non discriminazione***, compresa la normativa dell'Unione relativa alla parità di genere, e per garantire che tutte le donne abbiano pari opportunità in tutti gli ambiti della vita sociale, economica e politica, nonché per combattere e prevenire la violenza di genere*** negli Stati membri.

[11] Direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE (GU L, 2024/1499, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1499/oj).

[12] Direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE

[11] Direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE (GU L, 2024/1499, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1499/oj).

[12] Direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE

(GU L, 2024/1500, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1500/oj).

(GU L, 2024/1500, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1500/oj).

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Incoraggiare i cittadini a partecipare più attivamente alla vita democratica a livello di Unione rafforzerà la società civile europea e favorirà lo sviluppo di un'identità europea. La società civile ***ha pertanto*** bisogno di essere sostenuta nella promozione, nella salvaguardia e nella divulgazione dei valori dell'Unione e nel contributo all'effettivo esercizio dei diritti a norma del diritto dell'Unione. Quando partecipano alla vita democratica dell'Unione, i cittadini dell'Unione contribuiscono ***a realizzare una*** democrazia rappresentativa, un principio su cui si fonda il funzionamento dell'Unione e che concretizza il valore della democrazia sancito dall'articolo 2 TUE.	(21) Incoraggiare i cittadini a partecipare più attivamente alla vita democratica a livello di Unione rafforzerà la società civile europea e favorirà lo sviluppo di un'identità europea. ***Pertanto*** la società civile***, in particolare le organizzazioni per i diritti delle donne, le organizzazioni antirazziste, i difensori dei diritti umani e le organizzazioni che difendono i diritti delle persone LGBTIQ, segnatamente quelle guidate da donne, hanno*** bisogno di essere sostenuta nella promozione, nella salvaguardia e nella divulgazione dei valori dell'Unione e nel contributo all'effettivo esercizio dei diritti a norma del diritto dell'Unione. Quando partecipano alla vita democratica dell'Unione, i cittadini dell'Unione contribuiscono***, attraverso un approccio dal basso verso l'alto, a rafforzare nella pratica la*** democrazia rappresentativa, un principio su cui si fonda il funzionamento dell'Unione e che concretizza il valore della democrazia sancito dall'articolo 2 TUE. ***In particolare, negli Stati membri in cui lo spazio civico si sta riducendo o in cui le organizzazioni della società civile si trovano ad affrontare restrizioni giuridiche, amministrative o finanziarie, comprese le organizzazioni per i diritti delle donne, il programma dovrebbe dare priorità al sostegno volto a salvaguardarne l'indipendenza, la capacità operativa e la protezione. Il programma dovrebbe sostenere iniziative che promuovano una partecipazione equilibrata di donne e uomini alla vita***

democratica, ai media e alla società civile, anche nei ruoli dirigenziali.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per avvicinare l'Unione ai cittadini e per promuovere la partecipazione democratica sono necessari una gamma di azioni e sforzi coordinati. La cittadinanza europea e l'identità europea dovrebbero essere sviluppate e promosse ***aiutando*** i cittadini ***a comprendere*** il processo di definizione delle politiche e incoraggiando la partecipazione civica alle azioni dell'Unione. Le attività di commemorazione e la riflessione critica sulla memoria storica dell'Europa sono necessarie per rendere i cittadini consapevoli della storia comune e per gettare le fondamenta di un futuro comune e di valori condivisi. Sostenere le organizzazioni della società civile a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale nei settori interessati dal programma contribuirà inoltre ad aumentare la partecipazione dei cittadini alla società e, in ultima istanza, al loro coinvolgimento attivo nella vita democratica dell'Unione. Nel contempo, sostenere attività che promuovono la comprensione reciproca, il dialogo interculturale, la diversità culturale e linguistica, l'inclusione sociale e il rispetto per gli altri stimola ***il*** senso di appartenenza all'Unione e di cittadinanza comune nel quadro di un'identità europea, sulla base di una concezione condivisa dei valori, della cultura, della storia e del patrimonio europei che abbiamo in comune.	(22) Per avvicinare l'Unione ai cittadini e per promuovere la partecipazione democratica sono necessari una gamma di azioni e sforzi coordinati. La cittadinanza europea e l'identità europea dovrebbero essere sviluppate e promosse ***garantendo che*** i cittadini ***comprendano*** il processo di definizione delle politiche e incoraggiando la partecipazione civica alle azioni dell'Unione. Le attività di commemorazione e la riflessione critica sulla memoria storica dell'Europa***, compreso il contributo delle organizzazioni femminili ed LGBTIQ allo sviluppo della democrazia e dei diritti fondamentali,*** sono necessarie per rendere i cittadini consapevoli della storia comune e per gettare le fondamenta di un futuro comune e di valori condivisi. Sostenere le organizzazioni della società civile a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale nei settori interessati dal programma contribuirà inoltre ad aumentare la partecipazione dei cittadini alla società e, in ultima istanza, al loro coinvolgimento attivo nella vita democratica dell'Unione. Nel contempo, sostenere attività che promuovono la comprensione reciproca, il dialogo interculturale, la diversità culturale e linguistica, l'inclusione sociale e il rispetto per gli altri stimola ***un*** senso ***inclusivo*** di appartenenza all'Unione e di cittadinanza comune nel quadro di un'identità europea, sulla base di una concezione condivisa dei valori ***sanciti dall'articolo 2 TUE***, della

cultura, della storia e del patrimonio europei che abbiamo in comune.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Le organizzazioni della società civile e altri soggetti dello spazio civico, come gli organismi indipendenti per i diritti umani, gli organismi per la parità e i difensori civici, svolgono un ruolo fondamentale nel contribuire all'attuazione delle politiche, nell'incoraggiare la partecipazione delle persone, nel promuovere istituzioni responsabili e nell'innescare cambiamenti positivi. Il programma dovrebbe contribuire a garantire risorse sufficienti e un ***ambiente*** che consenta loro di operare in modo indipendente, libero, sicuro ed efficace. A tal fine, i finanziamenti dell'Unione dovrebbero integrare gli sforzi profusi a livello nazionale sostenendo, tutelando, potenziando e sviluppando le capacità di tali soggetti, come sottolineato nella risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018[13] e nelle conclusioni del Consiglio del 10 marzo 2023[14] e del 7 marzo 2025[15]. Anche la società civile svolge un ruolo importante nel garantire un'attuazione efficace della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio[16] promuovendo una cultura della libertà di parola e un ambiente favorevole per gli informatori.	(23) Le organizzazioni della società civile e altri soggetti dello spazio civico, come gli organismi indipendenti per i diritti umani, gli organismi per la parità e i difensori civici, svolgono un ruolo fondamentale nel contribuire all'attuazione delle politiche ***e al rispetto dei diritti fondamentali***, nell'incoraggiare la partecipazione delle persone, nel promuovere istituzioni responsabili e nell'innescare cambiamenti positivi***, anche, tra l'altro, attraverso attività di sensibilizzazione, contenziosi strategici, campagne, comunicazione e altre attività di vigilanza***. ***Considerata l'importanza di rafforzare la partecipazione delle organizzazioni della società civile e riconoscendo le specifiche sfide amministrative e finanziarie che si trovano ad affrontare, in particolare le entità più piccole,*** il programma dovrebbe contribuire a garantire risorse sufficienti e un ***contesto favorevole,*** che consenta loro di operare in modo indipendente, libero, sicuro ed efficace. ***Dovrebbe consentire un sostegno rapido alle iniziative locali innovative e la fornitura di un sostegno finanziario a terzi, mantenendo nel contempo un controllo trasparente, equo e partecipativo. Al fine di garantire l'indipendenza e la sostenibilità delle organizzazioni della società civile, in particolare quelle attive nella promozione dell'uguaglianza e dei diritti fondamentali, comprese quelle che si occupano di diritti delle donne, il programma dovrebbe garantire un sostegno accessibile e trasparente***

mediante l'assegnazione prevedibile e pluriennale di sovvenzioni di funzionamento. I finanziamenti e la concessione di sovvenzioni dovrebbero garantire un'adeguata trasparenza e responsabilità nell'assegnazione e nell'utilizzo dei fondi dell'Unione, conformemente ai principi di sana gestione finanziaria, proporzionalità e pieno rispetto dei valori e degli obiettivi del programma. A tal fine, i finanziamenti dell'Unione dovrebbero integrare gli sforzi profusi a livello nazionale sostenendo, tutelando, potenziando e sviluppando le capacità di tali soggetti, come sottolineato nella risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018[13] e nelle conclusioni del Consiglio del 10 marzo 2023[14] e del 7 marzo 2025[15]. Anche la società civile svolge un ruolo importante nel garantire un'attuazione efficace della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio[16] promuovendo una cultura della libertà di parola e un ambiente favorevole per gli informatori. ***Il programma dovrebbe inoltre sostenere azioni volte a prevenire e affrontare le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP), in quanto sono spesso utilizzate anche per intimidire o mettere a tacere le donne impegnate nella difesa dei diritti umani e le organizzazioni che si occupano di parità di genere e diritti delle donne.***

[13] 2018/2619(RSP) (GU C 390 del 18.11.2019, pag. 117, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=oj:JOC_2019_390_R_0017).

[14] ST-7388/23, conclusioni del Consiglio sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE - Il ruolo dello spazio civico nella tutela e nella promozione dei diritti fondamentali nell'UE.

[15] ST-6878/25, conclusioni del Consiglio sull'applicazione della Carta dei diritti

[13] 2018/2619(RSP) (GU C 390 del 18.11.2019, pag. 117, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=oj:JOC_2019_390_R_0017).

[14] ST-7388/23, conclusioni del Consiglio sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE - Il ruolo dello spazio civico nella tutela e nella promozione dei diritti fondamentali nell'UE.

[15] ST-6878/25, conclusioni del Consiglio sull'applicazione della Carta dei diritti

fondamentali dell'UE: finanziamenti per la promozione, la tutela e il rispetto dei diritti fondamentali.	fondamentali dell'UE: finanziamenti per la promozione, la tutela e il rispetto dei diritti fondamentali.
[16] Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1937/oj).	[16] Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1937/oj).

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) Si sottolinea l'importanza di garantire finanziamenti nell'ambito del programma alle organizzazioni della società civile che promuovono la parità di genere, lottano contro la violenza di genere e sostengono i diritti delle donne, compresi i diritti e la salute in ambito sessuale e riproduttivo e i diritti delle persone LGBTIQ, in tutti gli Stati membri, anche laddove tali organizzazioni siano soggette a pressioni politiche, restrizioni giuridiche, tagli ai finanziamenti o attacchi. Tutte queste attività mirano a promuovere i valori fondamentali dell'Unione ed è pertanto auspicabile che siano sostenute in tutta l'Unione, senza eccezioni. Il programma dovrebbe essere accessibile alle organizzazioni della società civile che operano a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale, comprese le organizzazioni locali della società civile.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 ter) Tenendo conto delle sfide specifiche delle regioni di piccole dimensioni, comprese le regioni ultraperiferiche, in cui le disuguaglianze di genere possono essere più pronunciate, il programma dovrebbe prevedere inviti mirati a presentare proposte per prevenire la discriminazione multipla e garantire parità di accesso ai fondi del programma.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) In un momento in cui le società europee si trovano ad affrontare sfide che colpiscono le democrazie, come l'aumento degli estremismi e ***dell'intolleranza, la*** disinformazione ***e*** la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori ostili, è fondamentale che i valori dell'Unione quali il rispetto dei diritti fondamentali, l'uguaglianza e la democrazia continuino a essere coltivati, tutelati, promossi, applicati e condivisi attivamente tra i cittadini e i popoli, in modo che rimangano al centro del progetto dell'Unione. Un deterioramento nella protezione di tali valori in qualunque Stato membro può avere effetti dannosi ***su tutta l'***Unione. È pertanto fondamentale che il presente programma contribuisca a tutelare i valori dell'Unione, tra cui il rispetto dei diritti fondamentali, l'uguaglianza e la democrazia.	(25) In un momento in cui le società europee si trovano ad affrontare sfide che colpiscono le democrazie, come l'aumento degli estremismi***, della discriminazione, dell'odio*** e ***della*** disinformazione***, che spesso colpisce in modo sproporzionato le donne e le ragazze, nonché*** la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori ostili, è fondamentale che i valori dell'Unione quali il rispetto dei diritti fondamentali, l'uguaglianza***, anche di genere,*** e la democrazia continuino a essere coltivati, tutelati, promossi, applicati e condivisi attivamente tra i cittadini e i popoli, in modo che rimangano al centro del progetto dell'Unione. Un deterioramento nella protezione di tali valori in qualunque Stato membro può avere effetti dannosi ***sull'***Unione ***e su tutti i suoi cittadini***. È pertanto fondamentale che il presente programma contribuisca a tutelare ***e a promuovere*** i valori dell'Unione, tra cui il rispetto dei diritti fondamentali, l'uguaglianza***, compresa la parità di genere,*** e la democrazia. ***Occorre prestare particolare attenzione alla lotta contro le campagne coordinate volte a minare la parità di genere, la salute e i diritti***

	sessuali e riproduttivi e i diritti delle persone LGBTIQ, condotte da attori e reti contrari ai diritti, comprese le campagne di disinformazione e i tentativi di limitare i diritti fondamentali già consolidati. Tali attacchi coordinati colpiscono in misura sproporzionata i diritti delle donne e i difensori in prima linea, i giornalisti, i professori universitari e i rappresentanti eletti, e intendono mettere a tacere o intimidire quanti difendono la parità di genere e i diritti fondamentali. È quindi essenziale promuovere pari diritti, combattere la discriminazione e la violenza di genere, sostenere una prospettiva di genere nelle politiche e nei programmi e rafforzare la partecipazione piena, paritaria e significativa delle donne alla vita politica, economica e sociale, in quanto strettamente legata alla democrazia.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Alla luce dei crescenti rischi legati agli eventi naturali, alle catastrofi climatiche e ambientali, alle emergenze sanitarie, agli incidenti tecnologici, all'evoluzione delle minacce alla sicurezza e a perturbazioni di altro tipo, è essenziale rafforzare la capacità dell'Unione e degli Stati membri di anticipare le crisi, prepararsi ad esse e rispondervi. Il programma dovrebbe quindi favorire l'istruzione e l'impegno dei cittadini in materia di preparazione alle crisi, rafforzando in tal modo la resilienza della società.	(26) Alla luce dei crescenti rischi legati agli eventi naturali, alle catastrofi climatiche e ambientali, alle emergenze sanitarie, agli incidenti tecnologici, all'evoluzione delle minacce alla sicurezza e a perturbazioni di altro tipo, è essenziale rafforzare la capacità dell'Unione e degli Stati membri di anticipare le crisi, prepararsi ad esse e rispondervi. Il programma dovrebbe quindi favorire l'istruzione e l'impegno dei cittadini in materia di preparazione alle crisi, rafforzando in tal modo la resilienza della società. ***Le misure di preparazione e risposta alle crisi sostenute nell'ambito del programma dovrebbero integrare un approccio sensibile alla dimensione di genere e intersezionale, riconoscendo che le donne, le ragazze e le persone***

	emarginate, in particolare quelle che subiscono forme multiple e intersezionali di discriminazione, sono colpite in modo sproporzionato dalle crisi, comprese le catastrofi legate al clima, i conflitti armati e gli shock economici.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Il programma dovrebbe pertanto sostenere anche azioni volte a salvaguardare e rafforzare la democrazia nell'Unione, rafforzare la fiducia dei cittadini nella democrazia e nelle istituzioni democratiche, consolidare la preparazione e la resilienza democratiche, promuovere l'impegno, la partecipazione e la consapevolezza dei cittadini in merito alla storia e ai valori comuni, sostenendo in tal modo l'esercizio da parte dei cittadini dei loro diritti, compresi i diritti elettorali, nel pieno rispetto delle competenze degli Stati membri nell'organizzazione delle elezioni. Il programma dovrebbe inoltre contribuire alla promozione del pensiero critico, della partecipazione civica e della democrazia attraverso l'istruzione come sforzo permanente, in modo che tutti i cittadini abbiano le competenze per riconoscere la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri e la disinformazione.	(27) Il programma dovrebbe pertanto sostenere anche azioni volte a salvaguardare e rafforzare la democrazia nell'Unione, rafforzare la fiducia dei cittadini nella democrazia e nelle istituzioni democratiche, consolidare la preparazione e la resilienza democratiche, promuovere l'impegno, la partecipazione e la consapevolezza dei cittadini in merito alla storia e ai valori comuni, sostenendo in tal modo l'esercizio da parte dei cittadini dei loro diritti, compresi i diritti elettorali, nel pieno rispetto delle competenze degli Stati membri nell'organizzazione delle elezioni. ***Occorre prestare particolare attenzione alla promozione di una rappresentanza politica equilibrata sotto il profilo del genere, sia nella vita pubblica che politica, e all'eliminazione degli ostacoli strutturali che impediscono alle donne, comprese le giovani donne e quante appartengono a gruppi maggiormente esposti al rischio di discriminazione o esclusione, di partecipare pienamente ai processi democratici. Il programma dovrebbe inoltre sostenere azioni volte a contrastare la violenza di genere, le molestie e gli abusi online nei confronti delle donne che godono di visibilità pubblica come le donne attive in politica, le giornaliste e le donne impegnate nella difesa dei diritti umani, che sono spesso oggetto di violenza, incitamento all'odio e molestie online, che possono portare al***

	loro ritiro dal dibattito pubblico e dall'impegno politico, indebolendo in tal modo i processi democratici. Il programma dovrebbe inoltre contribuire alla promozione del pensiero critico, della partecipazione civica e della democrazia attraverso l'istruzione come sforzo permanente, in modo che tutti i cittadini abbiano le competenze per riconoscere la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri e la disinformazione***, nonché il legame tra le narrazioni contrarie alla parità di genere e alle relative politiche e le minacce alla democrazia***.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(34 bis) La Commissione dovrebbe garantire coerenza e uniformità complessive con gli obiettivi dell'Unione in materia di parità di genere, complementarità e sinergie con il lavoro degli organi e degli organismi dell'Unione, in particolare l'Istituto europeo per la parità di genere e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, e dovrebbe tenere conto dell'operato di altri soggetti nazionali e internazionali nei settori interessati dal programma.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Il programma deve essere attuato conformemente al regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del	(35) Il programma deve essere attuato conformemente al regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del

Consiglio [performance], che stabilisce le norme per il tracciamento della spesa e il quadro della performance per il bilancio, comprese le norme per garantire un'applicazione uniforme dei principi "non arrecare un danno significativo" e della parità di genere di cui all'articolo 33, paragrafo 2, rispettivamente lettere d) e f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le norme per il monitoraggio e la rendicontazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di finanziamento dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione, come quelle sull'informazione, la comunicazione e la visibilità, e tenere conto nel contempo della portata e della natura delle attività e delle priorità.	Consiglio [performance], che stabilisce le norme per il tracciamento della spesa e il quadro della performance per il bilancio, comprese le norme per garantire un'applicazione uniforme dei principi "non arrecare un danno significativo" e della parità di genere ***nonché dell'integrazione della dimensione di genere*** di cui all'articolo 33, paragrafo 2, rispettivamente lettere d) e f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le norme per il monitoraggio e la rendicontazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di finanziamento dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione, come quelle sull'informazione, la comunicazione e la visibilità, e tenere conto nel contempo della portata e della natura delle attività e delle priorità. ***In tale contesto, è opportuno integrare una prospettiva di parità di genere nella progettazione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione, valutazione e revisione del ciclo di finanziamento e garantire che nessuna delle attività finanziate danneggi direttamente o indirettamente la parità di genere. Una valutazione intermedia e una valutazione finale del programma dovrebbero valutare l'impatto di genere per determinare in quale misura il programma contribuisca alla parità di genere e accertarsi che non abbia effetti negativi indesiderati sulla parità di genere. L'integrazione della parità di genere in tutte le sezioni del programma, comprese Cultura e MEDIA+, è essenziale per garantire la coerenza delle politiche e l'efficace attuazione dei valori dell'Unione.***

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(35 bis) Tenendo conto della diversa natura e dimensione delle attività previste nelle varie sezioni del programma, sarà importante che i dati individuali raccolti dai beneficiari del progetto siano disaggregati per sesso/genere, se del caso. È altresì importante fornire informazioni ai richiedenti su come tenere conto della parità di genere, anche per quanto riguarda l'uso di strumenti per l'integrazione della dimensione di genere, come le valutazioni dell'impatto di genere e indicatori misurabili per valutare i progressi compiuti verso la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne e dei gruppi sottorappresentati ai finanziamenti del programma.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Il programma dovrebbe inoltre sostenere il ruolo dei punti di contatto del programma, che gli Stati membri hanno la possibilità di istituire e che dovrebbero fornire orientamenti e assistenza ai richiedenti in merito alle opportunità di finanziamento e alle collaborazioni transfrontaliere, contribuendo alla conoscenza, alla visibilità e alla diffusione del programma conformemente al regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [performance]. I punti di contatto del programma dovrebbero svolgere le loro funzioni in modo indipendente e senza ingerenze da parte delle autorità pubbliche nelle loro decisioni e non dovrebbero avere alcuna responsabilità per quanto riguarda la gestione del programma[25].	(36) Il programma dovrebbe inoltre sostenere il ruolo dei punti di contatto del programma, che gli Stati membri hanno la possibilità di istituire e che dovrebbero fornire orientamenti e assistenza ai richiedenti in merito alle opportunità di finanziamento e alle collaborazioni transfrontaliere, contribuendo alla conoscenza, alla visibilità e alla diffusione del programma conformemente al regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [performance]. I punti di contatto del programma dovrebbero svolgere le loro funzioni in modo indipendente e senza ingerenze da parte delle autorità pubbliche nelle loro decisioni e non dovrebbero avere alcuna responsabilità per quanto riguarda la gestione del programma[25]. ***I punti di contatto del programma dovrebbero***

	garantire informazioni accessibili per le organizzazioni di piccole dimensioni, guidate da donne, che operano sul campo, comprese quelle attive in zone remote o scarsamente servite.
[25] Al fine di promuovere il programma a livello nazionale, fornire informazioni pertinenti sui diversi tipi di sostegno finanziario disponibili a livello dell'Unione e aiutare gli operatori a presentare domanda di sostegno nell'ambito del programma, il programma sostiene l'istituzione di punti di contatto nei paesi partecipanti. I punti di contatto realizzano le loro attività volte a migliorare la conoscenza, la visibilità e la diffusione dei risultati del programma conformemente al regolamento (UE, Euratom) 202X/XXXX che stabilisce le norme per il tracciamento della spesa e il quadro della performance per il bilancio, comprese le norme applicabili a tutti i programmi dell'Unione per quanto riguarda gli obblighi di informazione, comunicazione e visibilità, inclusi in particolare gli obblighi per i beneficiari e i partner esecutivi.	[25] Al fine di promuovere il programma a livello nazionale, fornire informazioni pertinenti sui diversi tipi di sostegno finanziario disponibili a livello dell'Unione e aiutare gli operatori a presentare domanda di sostegno nell'ambito del programma, il programma sostiene l'istituzione di punti di contatto nei paesi partecipanti. I punti di contatto realizzano le loro attività volte a migliorare la conoscenza, la visibilità e la diffusione dei risultati del programma conformemente al regolamento (UE, Euratom) 202X/XXXX che stabilisce le norme per il tracciamento della spesa e il quadro della performance per il bilancio, comprese le norme applicabili a tutti i programmi dell'Unione per quanto riguarda gli obblighi di informazione, comunicazione e visibilità, inclusi in particolare gli obblighi per i beneficiari e i partner esecutivi.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Il presente regolamento istituisce il programma per il periodo 2028-2034, che succede ai programmi istituiti dai regolamenti (UE) 2021/692 e (UE) 2021/818 per il periodo 2021-2027. È pertanto opportuno abrogare i regolamenti (UE) 2021/692 e (UE) 2021/818,	(40) Il presente regolamento istituisce il programma per il periodo 2028-2034, che succede ai programmi istituiti dai regolamenti (UE) 2021/692 e (UE) 2021/818 per il periodo 2021-2027. È pertanto opportuno abrogare i regolamenti (UE) 2021/692 e (UE) 2021/818,

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) Gli obiettivi generali del programma sono promuovere la diversità culturale e linguistica e il patrimonio culturale, aumentare la competitività dei settori culturali e creativi, in particolare delle industrie dei media e degli audiovisivi, salvaguardare la libertà artistica e dei media e tutelare e promuovere l'uguaglianza, la cittadinanza attiva, i diritti e i valori sanciti dai trattati e dalla Carta, rafforzando in tal modo la partecipazione democratica e la resilienza della società.	1) Gli obiettivi generali del programma sono promuovere la diversità culturale e linguistica e il patrimonio culturale, aumentare la competitività dei settori culturali e creativi, in particolare delle industrie dei media e degli audiovisivi, salvaguardare la libertà artistica e dei media e tutelare e promuovere ***l'inclusione,*** l'uguaglianza***, la parità di genere, la diversità, la partecipazione***, la cittadinanza attiva, i diritti e i valori sanciti dai trattati e dalla Carta, rafforzando in tal modo la partecipazione democratica e la resilienza della società. ***Il programma promuove i diritti delle donne e la parità di genere, l'emancipazione delle donne e società inclusive, e combatte attivamente gli stereotipi di genere e la discriminazione strutturale. Inoltre promuove l'effettiva partecipazione delle donne in tutta la loro diversità, delle persone LGBTIQ, delle persone con disabilità, di quanti appartengono a minoranze e dei gruppi socialmente emarginati, anche attraverso l'accesso ai finanziamenti nell'ambito del programma, e integra una prospettiva intersezionale.***

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i. contribuire alla creazione, alla cooperazione, alla partecipazione e all'accessibilità transfrontaliere della cultura e alla circolazione transfrontaliera di una varietà di opere culturali, rafforzando nel contempo le dimensioni sociale, economica e internazionale dei settori culturali e creativi ("cultura");	i. contribuire alla creazione, alla cooperazione, alla partecipazione e all'accessibilità transfrontaliere della cultura e alla circolazione transfrontaliera di una varietà di opere culturali, ***e promuovere e rispettare la parità di genere e la partecipazione delle donne e dei gruppi emarginati,*** rafforzando nel

	contempo le dimensioni sociale, economica e internazionale dei settori culturali e creativi***, e promuovendo i valori fondanti dell'Unione*** ("cultura");

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii. contribuire a un ecosistema dell'informazione dell'Unione libero, vitale e diversificato, in particolare sostenendo il giornalismo e mezzi di informazione liberi e indipendenti, migliorando l'accesso dei cittadini a informazioni affidabili e contrastando la disinformazione ("informazione");	ii. contribuire a un ecosistema dell'informazione dell'Unione libero, vitale***, inclusivo, sicuro*** e diversificato, in particolare sostenendo il giornalismo e mezzi di informazione liberi e indipendenti, migliorando l'accesso dei cittadini a informazioni affidabili e contrastando la disinformazione***, compresa quella di genere, promuovendo pienamente i valori fondanti dell'Unione, compresa la parità di genere*** ("informazione");

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera c – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i. contribuire a tutelare ***e*** promuovere i diritti fondamentali, l'uguaglianza ***e*** la non discriminazione e i diritti dei cittadini dell'Unione sanciti dai trattati, compresa la libera circolazione dei cittadini, ***e a responsabilizzare*** la società civile ("diritti, uguaglianza, cittadini e società civile");	i. contribuire a tutelare***,*** promuovere ***e rafforzare*** i diritti fondamentali, l'uguaglianza***, tra cui la parità di genere,*** la non discriminazione e i diritti dei cittadini dell'Unione sanciti dai trattati ***e dalla Carta***, compresa la libera circolazione dei cittadini, ***responsabilizzando*** la società civile ("diritti, uguaglianza, ***parità di genere,*** cittadini e società civile");

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii. contribuire a combattere la violenza di genere e la violenza nei confronti dei minori e di altri gruppi a rischio ("Daphne");	***soppresso***

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii. contribuire a rafforzare la partecipazione ***democratica*** e a difendere lo Stato di diritto ("partecipazione democratica e Stato di diritto")***.***	iii. contribuire a rafforzare la partecipazione ***e l'impegno democratici, a promuovere l'inclusività e una rappresentanza equilibrata sotto il profilo del genere,*** e a difendere lo Stato di diritto ("partecipazione democratica e Stato di diritto")***;***

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) la sezione Daphne, intesa a:
	i. contribuire a prevenire e combattere tutte le forme di violenza di genere, compresa la violenza online, nonché la violenza nei confronti dei minori e di altri gruppi a rischio, e a garantire protezione e sostegno alle vittime e ai sopravvissuti ("tolleranza zero nei confronti della violenza di genere");

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3) Per massimizzare l'impatto e rafforzare le sinergie tra le sezioni di cui al paragrafo 2, il programma sostiene attività trasversali e orizzontali che contribuiscono all'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, in particolare sviluppando sinergie tra le sfere culturale, mediatica e civica e promuovendo l'innovazione e la collaborazione transettoriali.	3) Per massimizzare l'impatto e rafforzare le sinergie tra le sezioni di cui al paragrafo 2, il programma sostiene attività trasversali e orizzontali che contribuiscono all'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, in particolare sviluppando sinergie tra le sfere culturale, mediatica e civica e promuovendo l'innovazione e la collaborazione transettoriali***, preservando nel contempo l'identità distinta e l'autonomia di ciascuna delle quattro sezioni**. ***L'obiettivo di promuovere sinergie tra gli obiettivi del programma "AgoraEU" non pregiudica, svantaggia o limita in altro modo l'ammissibilità o la valutazione delle proposte di progetti che si concentrano esclusivamente su un unico obiettivo del programma.***

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) promuovere la creazione, la cooperazione e gli scambi transfrontalieri tra vari formati, anche attraverso la mobilità degli artisti e dei professionisti creativi e della cultura, le residenze di artisti nonché i partenariati tra organizzazioni di tutte le dimensioni;	a) promuovere la creazione, la cooperazione e gli scambi transfrontalieri tra vari formati, anche attraverso la mobilità degli artisti e dei professionisti creativi e della cultura, le residenze di artisti nonché i partenariati tra organizzazioni di tutte le dimensioni***, affrontando nel contempo le disuguaglianze di genere a tale riguardo***;

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) migliorare l'accesso e la partecipazione alla cultura e al patrimonio	b) migliorare l'accesso e la partecipazione alla cultura e al patrimonio

culturale per tutti, in particolare per i giovani, e rafforzare la resilienza sociale e la coesione sociale, in particolare l'equità intergenerazionale, l'uguaglianza e la diversità, attraverso l'impegno culturale;	culturale per tutti, in particolare per i giovani, e rafforzare la resilienza sociale e la coesione sociale, in particolare l'equità intergenerazionale, l'uguaglianza e la diversità, attraverso l'impegno culturale***, affrontando nel contempo le disuguaglianze di genere nel settore culturale***;

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) promuovere lo sviluppo della politica culturale attraverso la cooperazione e lo scambio di buone pratiche a livello di Unione e migliorare la base di conoscenze tramite il potenziamento della raccolta dei dati e l'analisi e tramite azioni pilota;	e) promuovere lo sviluppo della politica culturale attraverso la cooperazione e lo scambio di buone pratiche a livello di Unione e migliorare la base di conoscenze tramite il potenziamento della raccolta dei dati e l'analisi***, anche di dati disaggregati per sesso/genere,*** e tramite azioni pilota;

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) promuovere la parità di genere e la non discriminazione utilizzando la cultura e l'espressione culturale come strumenti di sensibilizzazione, dialogo e cambiamento sociale, incoraggiando i settori culturali e creativi ad affrontare gli stereotipi di genere, le disuguaglianze strutturali di genere e l'incitamento all'odio e sostenendo l'inclusione e la pari rappresentanza delle donne e dei gruppi in situazioni di vulnerabilità in tutti i settori culturali e creativi;

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'attuazione dell'obiettivo specifico "Cultura" è realizzata nel pieno rispetto della libertà artistica e della diversità delle espressioni culturali e contribuisce ***al miglioramento delle*** condizioni di lavoro ***degli*** artisti e ***dei*** professionisti creativi e della cultura.	L'attuazione dell'obiettivo specifico "Cultura" è realizzata nel pieno rispetto della libertà artistica e della diversità delle espressioni culturali e contribuisce ***a garantire*** condizioni di lavoro ***eque per gli*** artisti e ***i*** professionisti creativi e della cultura.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) creare un pubblico per le opere audiovisive europee, anche attraverso una rete di cinema europei, festival e campagne di sensibilizzazione, rivolgendosi in particolare ai giovani europei e alle comunità scarsamente servite;	c) creare un pubblico per le opere audiovisive europee, anche attraverso una rete di cinema europei, festival e campagne di sensibilizzazione, rivolgendosi in particolare ai giovani europei***, alle donne e alle ragazze*** e alle comunità scarsamente servite;

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) sostenere lo sviluppo e la creazione di prototipi di videogiochi e contenuti immersivi europei, anche attraverso test di mercato, attività di promozione e miglioramento della reperibilità e strategie guidate dal pubblico, e la distribuzione su tutte le piattaforme;	d) sostenere lo sviluppo e la creazione di prototipi di videogiochi***, in particolare di videogiochi che contribuiscano a promuovere la parità di genere,*** e contenuti immersivi europei, anche attraverso test di mercato, attività di promozione e miglioramento della reperibilità e strategie guidate dal pubblico, e la distribuzione su tutte le piattaforme;

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) migliorare lo sviluppo dei talenti, ***sostenere*** l'accesso ai finanziamenti, gli scambi e la creazione di reti tra imprese, l'adozione di strumenti e modelli di business innovativi e strategie crossmediali di sfruttamento della proprietà intellettuale, in particolare in risposta alle trasformazioni creative, di mercato e tecnologiche;	e) migliorare lo sviluppo dei talenti, ***anche promuovendo la presenza di donne in posizioni dirigenziali e decisionali nel settore audiovisivo, facilitando*** l'accesso ai finanziamenti, gli scambi e la creazione di reti tra imprese, l'adozione di strumenti e modelli di business innovativi e strategie crossmediali di sfruttamento della proprietà intellettuale, in particolare in risposta alle trasformazioni creative, di mercato e tecnologiche***, con particolare attenzione alla promozione della parità di genere, dell'imprenditorialità femminile e dell'accesso delle donne alle opportunità imprenditoriali***;

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) sostenere un ambiente mediatico inclusivo e sicuro promuovendo la parità di genere, contrastando la violenza online e la disinformazione di genere, affrontando gli stereotipi di genere nei contenuti mediatici e promuovendo l'integrazione di una prospettiva di parità di genere, l'emancipazione delle donne e la rappresentanza di donne e gruppi in situazioni di vulnerabilità nei settori audiovisivo e dei videogiochi;

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*

a) proteggere gli organi di informazione ***e*** i giornalisti, in particolare quando subiscono minacce, monitorare, valutare e affrontare i rischi per la libertà e il pluralismo dei media nel mercato interno e promuovere standard giornalistici ed editoriali;	a) proteggere gli organi di informazione***,*** i giornalisti ***e altri professionisti dei media***, in particolare quando subiscono minacce ***sia offline che online, tra cui molestie, incitamento all'odio, cyberstalking e intimidazioni, prestando particolare attenzione alle giornaliste, che sono più esposte al rischio di violenza digitale di genere***, monitorare, valutare e affrontare i rischi per la libertà e il pluralismo dei media nel mercato interno***, al fine di salvaguardare l'integrità del dibattito pubblico*** e ***sostenere i valori democratici,*** e promuovere standard giornalistici ed editoriali;

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) rafforzare la cooperazione e promuovere misure volte a monitorare e salvaguardare lo spazio dell'informazione online, anche individuando e contrastando la disinformazione e la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri, contribuendo in tal modo a una maggiore resilienza in tutta l'Unione;	d) rafforzare la cooperazione e promuovere misure volte a monitorare e salvaguardare lo spazio dell'informazione online, anche individuando e contrastando la disinformazione***, comprese la disinformazione di genere e le narrazioni che si oppongono alla parità di genere e prendono di mira le donne, le persone LGBTIQ e le politiche in materia di uguaglianza,*** e la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri, contribuendo in tal modo a una maggiore resilienza in tutta l'Unione;

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) promuovere attività di alfabetizzazione digitale e mediatica per consentire ai cittadini, compresi i giovani,	e) promuovere attività di alfabetizzazione digitale e mediatica***, compresa la sensibilizzazione sugli***

di utilizzare l'ecosistema dell'informazione ***e*** svilupparne un'interpretazione critica;	***stereotipi di genere dannosi, sulla violenza di genere e sul bullismo online e su come riconoscerli e combatterli,*** per consentire ai cittadini, compresi i giovani, di utilizzare l'ecosistema dell'informazione***,*** svilupparne un'interpretazione critica ***e comprenderne gli impatti sulla partecipazione democratica e sulla resilienza democratica***;

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) promuovere l'uguaglianza e prevenire e combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età ***o*** l'orientamento sessuale e tutte le forme di razzismo e intolleranza;	a) promuovere l'uguaglianza e prevenire e combattere le ***disuguaglianze strutturali e le*** discriminazioni fondate sul sesso, ***il genere,*** la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità***,*** l'età***,*** l'orientamento sessuale***, l'identità di genere*** o ***le caratteristiche sessuali*** e tutte le forme di razzismo e intolleranza***, comprese la xenofobia, l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia, la transfobia e l'interfobia, e contrastare la discriminazione multipla e intersezionale***;

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) promuovere la parità di genere, l'integrazione della dimensione di genere e l'emancipazione delle donne, nonché tutelare e promuovere il pieno esercizio dei diritti da parte delle donne;	b) promuovere la parità di genere, l'integrazione della dimensione di genere e l'emancipazione delle donne, nonché tutelare e promuovere il pieno esercizio dei diritti da parte delle donne***, inclusi la loro salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti***;

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) tutelare e promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;	d) tutelare e promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza***, anche nell'ambiente online***;

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) coltivare uno spazio civico dinamico rafforzando le capacità delle organizzazioni della società civile, dei difensori dei diritti umani e di altri soggetti pertinenti che sono attivi a tutti i livelli nel tutelare e promuovere i diritti sanciti dal trattato ***e sensibilizzare*** i ***cittadini al riguardo, nel*** promuovere ***la resilienza democratica dell'UE, la non discriminazione*** e ***l'uguaglianza e***, ***più in generale,*** i valori dell'Unione, ***quali il rispetto dei diritti fondamentali***, lo Stato di diritto ***e la democrazia e nel tutelare*** e ***promuovere il rispetto della Carta***, e assicurare sostegno finanziario a tali soggetti.	f) coltivare uno spazio civico dinamico rafforzando le capacità delle organizzazioni della società civile, dei difensori dei diritti umani e di altri soggetti pertinenti***, in particolare le organizzazioni per i diritti delle donne, le organizzazioni guidate da donne e le organizzazioni di base,*** che sono attivi a tutti i livelli nel tutelare e promuovere i diritti sanciti dal trattato e ***dalla Carta***, ***nonché nel salvaguardare*** i valori dell'Unione, ***tra cui la democrazia***, lo Stato di diritto***, l'uguaglianza, compresa l'uguaglianza di genere,*** e ***la non discriminazione***, e assicurare sostegno finanziario ***accessibile, prevedibile, sostenibile e pluriennale*** a tali soggetti.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 8	***soppresso***
Daphne	
Nell'ambito della sezione CERV+, l'obiettivo specifico "Daphne" si concentra sugli aspetti seguenti:	

a) prevenire, affrontare e combattere a tutti i livelli tutte le forme di violenza di genere contro le donne e le ragazze, la violenza domestica e la violenza contro i minori, i giovani e gli anziani, le persone LGBTIQ, le persone con disabilità e altri gruppi a rischio;

b) proteggere e sostenere tutte le vittime dirette e indirette della violenza di cui alla lettera a) e le persone sopravvissute a tale violenza;

c) sostenere il conseguimento nell'Unione degli obiettivi della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 9 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) tutelare e promuovere i diritti di cittadinanza dell'Unione, nonché il coinvolgimento e l'impegno dei cittadini nella vita democratica e civica dell'Unione, e sostenere società aperte, resilienti, basate sui diritti ed ***eque***, fondate sullo Stato di diritto;	a) tutelare e promuovere i diritti di cittadinanza dell'Unione, nonché il coinvolgimento e l'impegno dei cittadini nella vita democratica e civica dell'Unione, ***anche promuovendo la partecipazione paritaria delle donne e la loro rappresentanza equa ed equilibrata nella vita politica e pubblica,*** e sostenere società aperte, resilienti, basate sui diritti***, non discriminatorie*** ed eque ***sotto il profilo del genere***, fondate sullo Stato di diritto;

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 9 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) promuovere la consapevolezza civica e una migliore comprensione dell'Unione, della sua storia comune, della	c) promuovere la consapevolezza civica e una migliore comprensione dell'Unione, della sua storia comune, della

sua memoria e della sua diversità per favorire la comprensione e la tolleranza reciproche.	sua memoria e della sua diversità***, anche mediante il contributo dei movimenti per i diritti delle donne e dei movimenti LGBTIQ ai valori dell'Unione, quali la democrazia, i diritti fondamentali e l'uguaglianza,*** per favorire la comprensione e la tolleranza reciproche.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Capo IV bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Capo IV bis Sezione Daphne

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 bis
	Sezione Daphne
	Nell'ambito della sezione Daphne, l'obiettivo specifico "Tolleranza zero nei confronti della violenza di genere" si concentra sugli aspetti seguenti:
	a) prevenire, affrontare e combattere a tutti i livelli ogni forma di violenza di genere, comprese le forme di molestia online, il cyberstalking, lo sfruttamento sessuale e la diffusione non consensuale di contenuti intimi, sia autentici che manipolati digitalmente, le forme economiche ed emergenti di violenza digitale, la violenza domestica e ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze, i bambini, i giovani e gli anziani, le persone LGBTIQ, le persone con disabilità e altri gruppi a rischio;
	b) proteggere e sostenere tutte le vittime dirette e indirette e le vittime sopravvissute

alla violenza di cui alla lettera a), comprese le donne impegnate nella difesa dei diritti umani e nella vita pubblica prese di mira a causa del loro genere, nonché, attraverso il sostegno ai servizi di assistenza e ad altre organizzazioni di base dotate di competenze specialistiche, fornire assistenza diretta alle vittime sopravvissute alla violenza e alla violenza di genere mediante servizi accessibili, sensibili alle questioni di genere e che tengano conto dei traumi subiti;

c) sostenere il conseguimento nell'Unione degli obiettivi della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e della direttiva (UE) 2024/1385[1 bis], anche attraverso misure di prevenzione, protezione, azione penale e politiche coordinate.

d) promuovere misure di sensibilizzazione, educazione e prevenzione per combattere ogni forma di violenza di genere e gli stereotipi di genere, anche per quanto riguarda il ruolo centrale del consenso nei rapporti sessuali e la violenza di genere negli ambienti digitali;

e) sostenere la raccolta di dati comparabili, la ricerca e lo scambio di migliori pratiche sulla violenza di genere, compresa la sua dimensione online.

[1 bis] GU L, 2024/1385, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1385/oj.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'innovazione e la cooperazione transettoriali in ogni ambito delle sfere culturale, mediatica e civica e la tutela	a) l'innovazione e la cooperazione transettoriali in ogni ambito delle sfere culturale, mediatica e civica e la tutela

dell'integrità del dibattito pubblico, rafforzando in tal modo la resilienza democratica, la preparazione della società e l'impegno culturale e civico;	dell'integrità del dibattito pubblico, ***compresa la protezione dalla disinformazione di genere,*** rafforzando in tal modo la resilienza democratica, la preparazione della società e l'impegno culturale e civico;

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) un uso responsabile di tecnologie di contenuto e strumenti innovativi, in particolare l'intelligenza artificiale, nonché lo sviluppo delle competenze e lo sviluppo di capacità attraverso approcci transettoriali;	b) un uso responsabile***, etico, trasparente e non discriminatorio*** di tecnologie di contenuto e strumenti innovativi, in particolare l'intelligenza artificiale***, garantendo che tali tecnologie non solo non riproducano o amplifichino i pregiudizi o le discriminazioni di genere ma contribuiscano a combatterli***, nonché lo sviluppo delle competenze e lo sviluppo di capacità attraverso approcci transettoriali;

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) azioni per lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio della legislazione e delle politiche pertinenti dell'Unione nelle sfere culturale, mediatica e civica, anche, se del caso, attraverso la cooperazione tra i portatori di interessi e le autorità nazionali;	c) azioni per lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio della legislazione e delle politiche pertinenti dell'Unione***, compreso il monitoraggio del loro impatto sulla parità di genere e dell'allineamento con i valori dell'Unione sanciti dai trattati, dalla Carta e dalle convenzioni internazionali applicabili in materia di diritti umani,*** nelle sfere culturale, mediatica e civica, anche, se del caso, attraverso la cooperazione tra i portatori di interessi e le autorità nazionali;

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) azioni e programmi intersettoriali per promuovere e far progredire la parità di genere, i diritti delle donne e l'integrazione della dimensione di genere, anche affrontando attivamente gli stereotipi e le narrazioni di genere che si oppongono alla parità di genere, utilizzando sistematicamente valutazioni d'impatto di genere, raccogliendo dati disaggregati per genere e affrontando la discriminazione multipla e intersezionale;

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il finanziamento delle priorità e delle attività trasversali e orizzontali è determinato in base alla loro natura e alla loro portata.	Il finanziamento delle priorità e delle attività trasversali e orizzontali è determinato in base alla loro natura e alla loro portata. ***L'obiettivo di promuovere sinergie tra gli obiettivi del programma "AgoraEU" non pregiudica, svantaggia o limita in altro modo l'ammissibilità o la valutazione delle proposte di progetti incentrate esclusivamente su uno dei suoi obiettivi.***

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, almeno il 16 % dovrebbe essere destinato a

sostenere attività volte a prevenire e combattere a tutti i livelli tutte le forme di violenza di genere (sezione Daphne);

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Nell'ambito dell'importo della dotazione finanziaria stabilita per la sezione CERV+, almeno il 10 % è destinato ad attività che promuovono la parità di genere, l'integrazione della dimensione di genere e l'emancipazione femminile e che tutelano e promuovono il pieno godimento dei diritti da parte delle donne;

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. Nei limiti dell'importo della dotazione finanziaria di cui all'articolo 7, all'articolo 8 (sezione CERV+) e all'articolo 9 (sezione Daphne), almeno il 60 % è destinato al sostegno di attività svolte dalle organizzazioni della società civile.

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 11 bis
	Modalità di finanziamento

	1. Il programma garantisce un finanziamento prevedibile e stabile alle organizzazioni della società della società civile coinvolte nello sviluppo, nell'attuazione e nell'applicazione della legislazione e delle politiche dell'Unione e attive principalmente nei settori contemplati dalle sezioni CERV+ e Daphne di cui agli articoli 7, 8 e 9, anche attraverso la concessione di sovvenzioni di funzionamento volte a garantirne l'indipendenza e la sostenibilità, conformemente all'articolo 183, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, mantenendo al contempo un controllo trasparente, equo e partecipativo.
	2. Il programma prevede la possibilità di concedere un sostegno finanziario a terzi per garantire l'accessibilità delle sezioni CERV+ e Daphne per le organizzazioni della società civile a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale, comprese le organizzazioni di base locali della società civile.

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono erogare contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi per il programma. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	1. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono erogare contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi per il programma. ***Tali contributi aggiuntivi sono attuati in linea con gli obiettivi del programma, compreso il suo impegno a favore della parità di genere e dell'integrazione della dimensione di genere.*** I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21,

paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere messe a disposizione del programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente o indirettamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) o c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Esse si aggiungono all'importo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. Se la Commissione non ha assunto impegni giuridici in regime di gestione diretta o indiretta per gli importi aggiuntivi così messi a disposizione del programma, su richiesta dello Stato membro interessato i corrispondenti importi non impegnati possono essere ritrasferiti a uno o più rispettivi programmi originari o ai loro successori.	2. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere messe a disposizione del programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente o indirettamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) o c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Esse si aggiungono all'importo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. ***Il loro utilizzo è conforme ai valori dell'Unione di cui all'articolo 2 TUE, tra cui la parità di genere e la non discriminazione.*** Se la Commissione non ha assunto impegni giuridici in regime di gestione diretta o indiretta per gli importi aggiuntivi così messi a disposizione del programma, su richiesta dello Stato membro interessato i corrispondenti importi non impegnati possono essere ritrasferiti a uno o più rispettivi programmi originari o ai loro successori.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma possono essere svolte congiuntamente in	2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma possono essere svolte congiuntamente in

regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi ("partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta"), purché sia garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere delle risorse a disposizione del programma conformemente all'articolo 12 del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunte i rappresentanti dei partner della procedura in questione possono anche essere membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi ("partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta"), purché sia garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere delle risorse a disposizione del programma conformemente all'articolo 12 del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunte i rappresentanti dei partner della procedura in questione possono anche essere membri del comitato di valutazione***, che promuove la parità di genere***, di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Ai fini dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato di valutazione può essere parzialmente o interamente composto da esperti esterni indipendenti.	7. Ai fini dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato di valutazione può essere parzialmente o interamente composto da esperti esterni indipendenti. ***I comitati di valutazione sono composti in modo tale da promuovere la parità di genere.***

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. I soggetti che presentano domanda di finanziamento nell'ambito della sezione Europa creativa - Cultura del programma e che abbiano ricevuto oltre il 50 % delle proprie entrate annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni sono ritenuti in possesso della capacità finanziaria, professionale e amministrativa necessaria per svolgere le attività previste dal programma. Di conseguenza non viene loro richiesto di presentare ulteriori documenti per dimostrare tale capacità.	8. I soggetti che presentano domanda di finanziamento nell'ambito della sezione Europa creativa - Cultura del programma e che abbiano ricevuto oltre il 50 % delle proprie entrate annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni sono ritenuti in possesso della capacità finanziaria, professionale e amministrativa necessaria per svolgere le attività previste dal programma. Di conseguenza non viene loro richiesto di presentare ulteriori documenti per dimostrare tale capacità. ***La valutazione della capacità finanziaria è effettuata in modo non discriminatorio e assicura pari opportunità alle organizzazioni guidate da donne.***

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 15 bis
	Tipi di azione
	Possono beneficiare di un finanziamento a norma del presente regolamento le azioni che contribuiscono al raggiungimento di uno degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3. In particolare, sono ammissibili al finanziamento le attività elencate nell'allegato I.

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per favorire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 sono stabiliti criteri di ammissibilità che si applicano a tutte le procedure di aggiudicazione o di attribuzione previste dal programma.	1. Per favorire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, ***comprese la parità di genere e le altre priorità trasversali di cui all'articolo 10,*** conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 sono stabiliti criteri di ammissibilità che si applicano a tutte le procedure di aggiudicazione o di attribuzione previste dal programma.

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Le regioni di piccole dimensioni, come le regioni ultraperiferiche, in cui le disparità in materia di uguaglianza di genere possono essere più elevate, possono beneficiare di inviti specifici per evitare una doppia discriminazione e promuovere la parità di accesso al programma.

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Se del caso, nei programmi di lavoro sono stabilite le attività e i relativi importi del sostegno dell'Unione da attuarsi attraverso lo strumento InvestEU ECF.	Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. ***I programmi di lavoro specificano le modalità di attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento e delle priorità trasversali di cui all'articolo 10 del presente regolamento, compresa la parità di genere.*** Se del caso, nei programmi di lavoro sono stabilite le attività e i relativi importi del sostegno

dell'Unione da attuarsi attraverso lo strumento InvestEU ECF.

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Allegato I (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ALLEGATO I
	ATTIVITÀ SOSTENUTE DAL PROGRAMMA
	Gli obiettivi generali e specifici del programma stabiliti all'articolo 3 sono perseguiti in particolare attraverso il sostegno alle seguenti attività:
	1) sensibilizzazione, promozione e divulgazione di informazioni nell'ambito dei settori e degli obiettivi interessati dal programma al fine di migliorare la conoscenza dei diritti e dei valori e delle relative politiche;
	2) apprendimento reciproco e scambio di buone pratiche tra i portatori di interessi al fine di migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca;
	3) attività analitiche e di monitoraggio volte a migliorare la comprensione della situazione negli Stati membri e a livello dell'Unione nei settori interessati dal programma, nonché a migliorare l'applicazione del diritto, delle politiche e dei valori dell'Unione all'interno degli Stati membri, quali la raccolta di dati e statistiche; la definizione di metodologie comuni e, se opportuno, di indicatori o parametri di riferimento comuni, studi, ricerche, analisi e sondaggi; valutazioni; valutazioni d'impatto; elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico;
	4) formazione dei pertinenti portatori di interessi al fine di migliorare la

conoscenza delle politiche e dei diritti nei settori interessati dal programma;

5) sviluppo e manutenzione di strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

6) sostegno alle organizzazioni della società civile e ai portatori di interessi senza fini di lucro attivi nei settori interessati dal programma al fine di:

a) accrescere la loro capacità di reazione e di garantire un accesso adeguato per tutti i cittadini ai loro servizi, alle loro attività di consulenza e alle loro attività sostegno;

b) realizzare attività di sensibilizzazione volte alla promozione dei diritti, rafforzando anche, in tal modo, la protezione e la promozione dei valori dell'Unione e il rispetto dello Stato di diritto, nonché contribuendo al dialogo democratico, alla trasparenza e al buon governo, anche in caso di riduzione dello spazio della società civile;

7) aumento della consapevolezza tra i cittadini, segnatamente tra i giovani, della cultura, del patrimonio culturale, dell'identità e della storia europei, anche per quanto riguarda i regimi totalitari e autoritari e altri episodi salienti della storia europea recente, al fine di rafforzare la memoria e l'impegno dei cittadini europei nei confronti dell'Unione e di promuovere la tolleranza, la comprensione reciproca, il dialogo interculturale e il rispetto per la diversità;

8) iniziative volte ad avvicinare cittadini di diverse culture e nazionalità dando loro l'opportunità di partecipare ad attività di gemellaggio tra città e a progetti della società civile, creando così le condizioni per un migliore approccio dal basso verso l'alto e promuovendo la partecipazione civica e l'impegno democratico;

9) promozione e agevolazione della partecipazione attiva e inclusiva alla costruzione di un'Unione più

democratica, nonché sensibilizzazione in merito ai diritti e ai valori apportando sostegno a organizzazioni della società civile;

10) sviluppo della capacità delle reti europee di promuovere e sviluppare ulteriormente il diritto, i valori, gli obiettivi programmatici e le strategie dell'Unione;

11) finanziamento dell'assistenza tecnica e organizzativa per l'attuazione del regolamento (UE) 2019/788, sostenendo in tal modo l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di avviare e sostenere iniziative dei cittadini europei;

12) miglioramento della conoscenza del programma, della diffusione e della trasferibilità dei suoi risultati e promozione del lavoro di prossimità, anche istituendo e sostenendo punti di contatto per il programma.

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, la relatrice per parere dichiara di aver incluso nel suo parere contributi su questioni attinenti all'oggetto del fascicolo che ha ricevuto, ai fini dell'elaborazione del progetto di parere, dai rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o dai rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, qui di seguito elencati:

1. Rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio
Centre for reproductive rights
End FGM European Network
Equipop
European Disability Forum (EDF)
European Lesbian Community (EL*C)
European Parliamentary Forum for Sexual & Reproductive Rights (EPF)
Forbidden Colours
International Planned Parenthood Federation (IPPF)
Organisation Intersex International Europe e.V. (OII Europe)
RECLAIM
The European Roma Rights Centre (ENAR)
The International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer & Intersex (LGBTQI)
Youth & Student Organisation (IGLYO)
Transgender Europe (TGEU)
Women Against Violence Europe Network (WAVE)
2. Rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate
Nulla

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice per parere.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, la relatrice per parere dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.

[1] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione del programma “AgoraEU” per il periodo 2028-2034 e abrogazione dei regolamenti (UE) 2021/692 e (UE) 2021/818
Riferimenti	COM(2025)0550 – C10-0173/2025 – 2025/0550(COD)
Commissione(i) competente(i) per il merito Annuncio in Aula	CULT 23.10.2025 LIBE 23.10.2025
Parere espresso da Annuncio in Aula	FEMM 23.10.2025
Relatore(trice) per parere Nomina	Mélissa Camara 27.1.2026
Esame in commissione	24.3.2026 5.5.2026
Approvazione	23.6.2026
Esito della votazione finale	+: 28 –: 9 0: 0

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

28	+
PPE	Csaba Bogdán, Michalis Hadjipantela, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eleonora Meleti, Mirosława Nykiel, Sirpa Pietikäinen, Giusi Princi, Michał Wawrykiewicz
PfE	Mélanie Disdier, Séverine Werbrouck
Renew	Abir Al-Sahlani, Valérie Devaux, Jana Toom, Lucia Yar
S&D	Sofie Eriksson, Lina Gálvez, Elisabeth Grossmann, Hana Jalloul Muro, Matjaž Nemec, Joanna Scheuring-Wielgus, Cecilia Strada, Marko Vešligaj
The Left	Hanna Gedin, Irene Montero, Carolina Morace
Verts/ALE	Mélissa Camara, Alexandra Geese, Benedetta Scuderi

9	-
ECR	Chiara Gemma, Bert-Jan Ruissen, Jessika van Leeuwen
ESN	Irmhild Boßdorf
NI	Judita Laššáková
PPE	Miriam Lexmann
PfE	Elisabeth Dieringer, Viktória Ferenc, Margarita de la Pisa Carrión

0	0

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti